



Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RGI S.p.A.

Le presenti "Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi" ("**CGA**") sono applicabili a tutti gli Ordini e Contratti stipulati da RGI S.p.A. e contengono l'intera disciplina che regola l'acquisto da parte di RGI S.p.A. di Servizi e/o di Beni dal Fornitore. In caso di contrasto tra le CGA ed omologhe condizioni del Fornitore queste ultime non vengono applicate da RGI S.p.A., nonostante siano state accettate da quest'ultima, nella parte in cui sono incompatibili con le CGA.

Sono espressamente fatte salve le previsioni eventualmente derogative specificamente indicate nei Contratti.

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, si intende per:

Bene/i: cose materiali o immateriali che possono formare oggetto di diritti.

Condizioni Generali di Acquisto: le presenti condizioni generali di acquisto di Beni e Servizi.

Condizioni Particolari: condizioni speciali che regolano specifici aspetti dell'acquisto di Beni e/o Servizi e che, ove difforni dalle CGA, derogano alle stesse.

Condizioni: le CGA e le Condizioni Particolari indicate congiuntamente.

RGI S.p.A.: in seguito denominata anche "**RGI**".

Cliente/i: cliente/i di RGI.

Fornitore: la persona fisica e giuridica che fornisce Beni o Servizi ad RGI.

Parti: RGI S.p.A. e il Fornitore laddove indicati congiuntamente.

Contratto/i: il titolo giuridico consensuale contenente le Condizioni Particolari e le altre clausole sulla base delle quali viene regolato l'acquisto di Beni o Servizi da parte di RGI.

Accordo Quadro: il titolo giuridico consensuale a carattere normativo contenente la disciplina applicabile ad uno o più Contratti o ad uno o più Ordini stipulati da RGI con il Fornitore, per rinvio recettizio alla stessa da parte di ciascun Contratto o Ordine.

Ordine: documento emesso da RGI nei confronti del Fornitore contenente la richiesta di acquisto o godimento di Beni e/o la specifica dei requisiti richiesti di Servizi.

Servizi: Beni o servizi oggetto del Contratto.

Informazioni Riservate: tutte le informazioni e i dati relativi alle informazioni aziendali e alle esperienze tecnico-industriali di RGI di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in esecuzione del Contratto. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le informazioni, i dati, le notizie, le conoscenze, il *know-how* tecnico, le informazioni di natura tecnica, commerciale, e gestionale, tra cui, le tecnologie, gli studi, i modelli matematici, le simulazioni, le ipotesi, ecc. trasmessi in forma scritta, elettronica, grafica, su



Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RGI S.p.A.

supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, relativi a e/o comunque connessi con il Contratto, i Servizi, RGI nonché i suoi prodotti e/o servizi, definiti e identificati come confidenziali da RGI. Devono ritenersi Informazioni Riservate anche le informazioni che per loro natura possano qualificarsi come confidenziali, senza che sia pertanto necessario identificarle come tali e/o che siano definite esplicitamente tali da RGI stessa. Non sono qualificabili come informazioni riservate le informazioni di pubblico dominio che siano o meno oggetto di diritti di proprietà intellettuale e/o di privativa industriale.

Prezzo: corrispettivo complessivo previsto dal Contratto e/o dall'Ordine, dovuto al Fornitore per l'acquisto di Beni e/o Servizi, comprendente, salva diversa espressa pattuizione, le spese di trasferta, trasporto e imballaggio, il ritiro di eventuali materiali di risulta e il conferimento a discarica autorizzata, assicurazioni, tasse, imposte, diritti e, in generale, ogni onere e/o spesa.

Termine: data entro la quale devono essere consegnati i Beni acquistati o erogati i Servizi da parte del Fornitore.

2. CONTRATTI E REGOLAMENTAZIONE DELLA FORNITURA

2.1 RGI invia al Fornitore l'Ordine e/o il Contratto contenente il riferimento alle CGA pubblicate sul sito internet aziendale e l'indicazione dei Servizi e/o dei Beni da acquisire, precisando l'eventuale data di inizio prestazioni, il Termine, il luogo di consegna dei Beni o di svolgimento dei Servizi, la documentazione e i materiali necessari. In caso di eventuale contrasto fra la disciplina del Contratto e le CGA, prevarrà quanto previsto nel Contratto, nei suoi allegati, e/o nelle Condizioni Particolari.

2.2 I Servizi devono essere erogati e i Beni devono essere consegnati in conformità a quanto previsto nell'Ordine e/o nel Contratto comprensivo degli allegati, nelle Condizioni Particolari e/o nelle CGA con la diligenza richiesta dalla natura dei Beni e dei Servizi forniti e in conformità alle regole dell'arte.

2.3 Il mancato rispetto del Termine determina il potere di RGI di applicare delle penali, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno, e salva la possibilità di concedere una dilazione del Termine.

2.4 Qualsiasi variazione della fornitura di Beni o Servizi dovrà essere approvata per iscritto da RGI.

2.5 Se il vettore incaricato del trasporto e della consegna dei Beni oggetto dell'acquisto da parte di RGI è scelto dal Fornitore, questi risponde nei confronti di RGI della loro eventuale perdita ed avaria. La consegna dei Beni acquistati si intende perfezionata con l'integrale esecuzione di quanto previsto dal Contratto circa i tempi e modalità di consegna dei Beni. I colli aperti o danneggiati e i Beni difformi rispetto a quanto pattuito si considerano rifiutati ad ogni effetto di legge e fatte sempre salve le garanzie dovute dal Fornitore. Ogni altra mancata accettazione dei Beni consegnati viene comunicata al Fornitore con le motivazioni e nei termini necessari alla sua formulazione. Il Fornitore nei dieci (10) giorni lavorativi decorrenti dalla data della suddetta comunicazione può far ritirare i Beni non accettati. In difetto, i Beni vengono riconsegnati al Fornitore con costi a suo carico.

2.6 In caso di sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione della fornitura per causa non imputabile al Fornitore, questi deve darne comunicazione a RGI entro tre (3) giorni lavorativi dal verificarsi della causa mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.



3. REFERENTE PER LA FORNITURA

3.1 Ove necessario, RGI potrà nominare un proprio referente che verificherà l'andamento della fornitura, coordinandosi con un referente del Fornitore.

3.2 Ove il referente del Fornitore si dimostrasse non idoneo al compito, RGI potrà richiederne la sostituzione senza oneri aggiuntivi.

4. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

4.1 È escluso qualsiasi coinvolgimento del personale del Fornitore (e/o degli eventuali subfornitori), nell'organizzazione aziendale di RGI, che resterà dunque estranea all'esercizio del potere organizzativo, direttivo e gerarchico nei confronti di tale personale, riservato al Fornitore, che se ne assume l'esclusiva responsabilità.

4.2 Il Fornitore garantisce che le proprie prestazioni sono svolte a regola d'arte da personale idoneo, di possedere requisiti di affidabilità e reputazione comprovati da visura CCIAA con dicitura antimafia, di osservare scrupolosamente le prescrizioni del Contratto.

4.3 Il Fornitore manleva RGI da qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento da parte di terzi derivante dai Beni acquistati o Servizi erogati di cui al Contratto o all'Ordine.

4.4 Salvo diversa pattuizione, sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le formalità fiscali inerenti al Contratto, inclusi gli adempimenti riconnessi ai soggetti aventi sede all'estero.

5. DIVIETO DI SUBAPPALTO, SUBFORNITURA E CESSIONE

5.1 È fatto divieto per il Fornitore di ricorrere a subappalto o subfornitura, salvo previa autorizzazione scritta di RGI. Il Fornitore è, in ogni caso, responsabile per il subappaltatore o subfornitore e deve consegnare la documentazione attestante i controlli di qualità, manlevando RGI da ogni danno e responsabilità derivante dalle prestazioni eseguite dal subfornitore.

5.2 Il Fornitore non potrà, inoltre, cedere a terzi il Contratto né diritti o obblighi da esso derivanti, salva previa espressa autorizzazione scritta di RGI.

6. PAGAMENTI

6.1 I Prezzi sono fissi e non soggetti a variazioni per qualsiasi titolo o ragione. Nessun aumento o maggiorazione dei Prezzi sarà efficace se non previamente concordato per iscritto con RGI e ciò anche in deroga di ogni altra disposizione di legge.

6.2 Eventuali interessi sono dovuti dalla data di messa in mora e saranno calcolati ex art. 1284 c.c. Il Fornitore, in ogni caso, non può rifiutarsi di adempiere la prestazione dei Servizi se il Prezzo non è corrisposto nei termini convenuti.

6.3 Il Fornitore deve comunicare a RGI le coordinate bancarie sulle quali deve essere effettuato il



Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RGI S.p.A.

pagamento. RGI non assume alcuna responsabilità per pagamenti effettuati su coordinate bancarie errate.

6.4 I termini di pagamento sono stabiliti in sessanta (60) giorni data fattura fine mese, salvo quanto diversamente previsto nei Contratti.

7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI BENI O SERVIZI FORNITI

7.1 A RGI spettano i diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui Beni o Servizi forniti se quanto oggetto della fornitura costituisce sviluppo o modifica o riproduzione o integrazione, in qualsiasi forma, di programmi per elaboratore di cui RGI abbia la titolarità dei suddetti diritti, con obbligo del Fornitore di consegnare a RGI durante l'esecuzione del Contratto i documenti ed il materiale relativi allo sviluppo.

8. GARANZIA E VIZI

8.1 Il Fornitore garantisce per ventiquattro (24) mesi dalla consegna l'integrità e/o il buon funzionamento dei Beni e la corretta esecuzione dei Servizi, fatto salvo ogni più ampio termine di legge e di Contratto.

8.2 Il Fornitore ha l'obbligo di fornire Beni e Servizi conformi a quanto indicato nel Contratto. Eventuali vizi o malfunzionamenti potranno essere denunciati da RGI, in deroga a termini di legge più brevi, entro tre (3) mesi dalla scoperta, salvo diversa pattuizione. La denuncia, in ogni caso, non è necessaria se il Fornitore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.

8.3 Nel caso in cui RGI rilevi vizi, difetti di conformità o malfunzionamenti di uno o più Beni o la inesatta o tardiva esecuzione dei Servizi, ha la facoltà, a sua discrezione, di ottenere dal Fornitore una sostituzione o riparazione dei Beni o una nuova prestazione dei Servizi senza alcun onere aggiuntivo, o provvedere direttamente alla rimozione dei vizi addebitando le spese al Fornitore, o risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., fatte sempre salve tutte le garanzie di legge previste nelle normative di settore. Ogni onere relativo alla rimozione dei vizi sarà a carico del Fornitore, inclusi i costi di spedizione, e la garanzia decorrerà ex novo dalla data di consegna dei Beni riparati o sostituiti.

8.4 In caso d'inadempimento del Fornitore degli obblighi relativi alle garanzie prestate, RGI può sospendere i pagamenti nei suoi confronti.

9. OSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE, ANTINFORTUNISTICHE, PREVIDENZIALI, RETRIBUTIVE E AMBIENTALI

9.1 Il Fornitore dichiara di rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, antinfortunistica e previdenziale e di aver ricevuto adeguate informazioni circa i rischi presenti nell'ambiente in cui opera. Il Fornitore si obbliga altresì alla valutazione dei rischi per la sicurezza e all'adozione di misure di prevenzione, nonché alla formazione, informazione e sorveglianza del proprio personale, assicurando il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro e sulle prevenzioni ambientali da parte di tutti i suoi collaboratori.

9.2 Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) forma parte integrante del



Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RGI S.p.A.

Contratto ove richiesto dalla sua natura, e il Fornitore si impegna a cooperare con RGI, eventuali altri Fornitori e/o Clienti di RGI per la riduzione dei rischi di interferenza.

9.3 Il Fornitore manleva RGI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza e sanitarie vigenti e dichiara per sé e per i propri eventuali subfornitori di essere in regola con le norme riguardanti la tutela del personale.

9.4 Il Fornitore deve fornire l'elenco del personale impiegato nella fornitura dei Servizi e munirlo di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale tessera dovrà essere esibita da tutti i dipendenti del Fornitore, del subfornitore e dai lavoratori autonomi.

9.5 Il Fornitore si obbliga a inviare, su richiesta di RGI, la documentazione che attesti il rispetto degli obblighi contributivi e retributivi e il versamento delle ritenute fiscali. Qualora la richiesta non venga soddisfatta entro trenta (30) giorni o il materiale fornito non sia congruo, RGI potrà sospendere i pagamenti in favore del Fornitore o risolvere il contratto senza necessità di messa in mora.

9.6 Qualora il Fornitore o il subfornitore non rispettino gli obblighi derivanti dalle norme sulla salute, sicurezza, retribuzione e previdenza dei lavoratori o siano stati condannati in sede penale per la violazione di tali norme, RGI potrà risolvere il contratto, fatto sempre salvo il maggior danno.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1 Qualora l'acquisizione dei Beni o la prestazione dei Servizi comporti il trattamento (di seguito il **"Trattamento"**) come definito dall'art. 4 n. 2 del Regolamento (UE) 216/679, (di seguito **"GDPR"**) di dati personali, come definiti dall'art. 4, n. 1 del GDPR, (di seguito i **"Dati"**) il Fornitore deve mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il Trattamento è effettuato conformemente al GDPR.

10.2 Qualora la prestazione dei Servizi preveda che il Fornitore effettui trattamento dati personali per conto di RGI e implichi pertanto che il Fornitore sia responsabile del Trattamento di Dati, di cui RGI è titolare del trattamento, il Fornitore deve (i) presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti di qualunque persona fisica identificata o identificabile in ragione della prestazione dei Servizi medesimi e (ii) sottoscrivere con RGI un accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR.

11. RECESSO

11.1 RGI, salvo sia diversamente pattuito, ha la facoltà di recedere dal Contratto che preveda la prestazione di Servizi con un preavviso di almeno venti (20) giorni solari, comunicandolo al Fornitore a mezzo PEC o raccomandata a.r.

In caso di recesso, al Fornitore sono dovuti unicamente gli importi maturati alla data di efficacia del recesso.



12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1 A RGI spetta la facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato dandone avviso mediante raccomandata o PEC qualora il Fornitore:

- sia assoggettato ad una procedura di tipo concorsuale o sia condannato con sentenza anche non irrevocabile per reati ai danni di RGI o di altri soggetti interessati alla fornitura o comunque di grave rilevanza sociale;
- non completi la fornitura a regola d'arte e secondo quanto pattuito;
- non adempia agli obblighi di cui agli artt. **2** (Contratti e Regolamentazione della Fornitura), **4** (Obblighi e Responsabilità del Fornitore), **5** (Divieto di Subappalto, Subfornitura e Cessione), **7** (Proprietà Intellettuale dei Beni o Servizi Forniti), **8** (Garanzia e Vizi), **9** (Osservanza delle Norme sulla Sicurezza del Personale, Antinfortunistiche, Previdenziali, Retributive e Ambientali), **10** (Trattamento dei Dati Personali), **13** (Penali e Livelli di Servizio – SLA e Monitoraggio), **15** (Diritto di Audit), **17** (Accessibilità), **20** (Domicilio del Fornitore), **21** (Modifiche Soggettive), **23** (D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico), **24** (Sanzioni e Controlli delle Esportazioni) delle CGA;
- qualora l'ammontare delle Penali complessivamente applicate, eventualmente previste nell'Ordine o nelle Condizioni Particolari superi il 10% del Prezzo complessivo contrattualmente previsto;
- qualora il Fornitore sia oggetto di cessioni di azienda, di partecipazioni o da atti di trasformazione, fusione e scissione che ne determinino il cambiamento di controllo o di direzione o coordinamento da parte di persone giuridiche diverse da quelle che ne esercitavano il controllo o la direzione o coordinamento alla data della stipula del Contratto.

13. PENALI E LIVELLI DI SERVIZIO – SLA E MONITORAGGIO

13.1 Il Fornitore sarà tenuto al pagamento delle Penali come indicato nel Contratto e/o nell'Ordine fatto sempre salvo il maggior danno.

13.2 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli di servizio (SLA) concordati tra le Parti e identificati nel Contratto e/o Ordine, nonché a rispettare gli indicatori di performance (KPIs) ivi previsti.

13.3 Le Parti concordano e convengono che l'omesso (parziale e/o totale) o inesatto raggiungimento dei livelli di servizio concordati, comporta l'applicazione delle penali previste nel Contratto e/o Ordine nella misura ivi definita.

13.4 Il Fornitore si impegna a trasmettere a RGI un report sull'andamento dei servizi erogati con le modalità e nei termini previsti dal Contratto e/o Ordine.

13.5 In ogni caso, il Fornitore si impegna a comunicare a RGI:

- qualsiasi evento e/o fatto che possa incidere sulle condizioni necessariamente presupposte all'erogazione del servizio contrattualmente previsto e/o sulla continuità della stessa erogazione;
- qualsiasi modifica significativa che riguardi i servizi erogati, i propri assetti organizzativi e i livelli di servizio (SLA) concordati con il Cliente.

13.6 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente punto 13.5 il Fornitore si obbliga a considerare in buona fede eventuali richieste di RGI di modificazioni e/o integrazioni da apportare al Contratto e/o all'Ordine.



14. RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

14.1 Per l'intera durata del Contratto e successivamente alla cessazione, il Fornitore si obbliga anche per il proprio personale e i propri collaboratori a vario titolo, e anche successivamente alla cessazione del rapporto di collaborazione, a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le informazioni relativi a RGI, alle sue consociate e ai suoi Clienti, e ai Servizi svolti in suo/loro favore, salvi i dati e le informazioni che siano già di pubblico dominio.

14.2 Il Fornitore segnalerà tempestivamente eventuali vulnerabilità o situazioni di rischio delle quali venga a conoscenza e aggiornerà periodicamente la lista dei collaboratori incaricati dell'esecuzione del Contratto, facendo sottoscrivere a ognuno di essi un impegno di riservatezza. Il Fornitore non potrà, salvo autorizzazione di RGI, utilizzare il marchio, logo o denominazione sociale di RGI, né includerlo nella lista dei propri clienti sul proprio sito o su altro documento a scopo pubblicitario.

14.3 A seguito della cessazione degli effetti del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a restituire ad RGI tutti i supporti di qualsivoglia natura in suo possesso contenenti le Informazioni Riservate e le credenziali di accesso alle stesse; rimuovere definitivamente e integralmente ogni e qualsiasi registrazione contenente le Informazioni Riservate dall'hardware o da altri supporti informatici o da supporti cartacei, posseduti, custoditi o controllati dal Fornitore o da persone coinvolte nell'esecuzione del contratto, fatta comunque salva l'osservanza di eventuali obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti o provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o giurisdizionali o dal regolamento aziendale interno.

15. DIRITTO DI AUDIT

15.1 Il Fornitore garantisce a RGI, nonché ai suoi agenti, consulenti incaricati e rappresentanti, e ad ogni revisore legale di RGI o altra autorità competente, nonché ai suoi Clienti, qualora ciò sia contrattualmente previsto con RGI, il diritto di RGI e/o degli altri soggetti sopra indicati, di effettuare un audit sul Fornitore – ove rilevante ai fini di una diligente prestazione dei servizi – in modalità da remoto o in presenza, in relazione ai servizi/prodotti forniti ai sensi del Contratto e/o Ordine, ritenendosi compreso in tale diritto quello di effettuare una verifica su sistemi, software, dispositivi di archiviazione dei dati, su tutte le informazioni potenzialmente rilevanti e sulla documentazione relativa a tali servizi; le stesse informazioni e la documentazione potranno essere richieste anche con riferimento alle risorse impiegate dal Fornitore in coerenza con la normativa applicabile. Sarà facoltà di RGI e dei suoi Clienti chiedere al Fornitore di mostrare la documentazione e altri elementi a supporto, al fine di effettuare le opportune verifiche e ispezioni sull'erogazione dei servizi previsti nel Contratto e/o nell'Ordine in coerenza alle previsioni del quadro normativo e regolamentare di settore tempo per tempo vigente e fino a un periodo di cinque (5) anni dalla conclusione del Contratto e/o dell'Ordine.

A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, le finalità dell'audit – per cui il Fornitore dovrà garantire piena assistenza – potranno essere le seguenti (senza esclusione di altre finalità richieste da RGI, dai Clienti di questa o dalle vigilanze competenti):

i) verificare che il Fornitore rispetti i termini del Contratto e/o Ordine, inclusa la correttezza dei corrispettivi, che i servizi siano forniti in conformità con i contenuti dell'accordo, inclusi qualora concordati i livelli di servizio, in conformità con ogni documento concordato tra le Parti (compresi, senza limitazioni, il business continuity plan, il disaster recovery plan e la IT security policy);



Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RGI S.p.A.

- ii) identificare sospette frodi o errori contabili essenziali, nel qual caso RGI e i revisori legali o regolamentari di RGI o dei Clienti, o i terzi autorizzati da RGI, potranno discutere qualsiasi questione con il personale del Fornitore, con le modalità che RGI potrà ragionevolmente richiedere;
- iii) soddisfare ogni richiesta di un'autorità competente nell'esercizio delle sue funzioni relative a RGI o ai Clienti;
- iv) svolgere gli audit interni e regolamentari di RGI, compresa la preparazione dei resoconti annuali e intermedi di RGI e di ogni altro resoconto richiesto da revisori interni o esterni di RGI o dei Clienti o da un'autorità competente;
- v) ispezionare l'integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati e/o delle informazioni riservate dei Clienti o di RGI.

15.2 Fatti salvi eventuali requisiti specificati da un'autorità competente, ogni audit, indagine o monitoraggio effettuato in conformità con la presente clausola è soggetto ad un preavviso di almeno cinque (5) giorni, nell'ambito della cui comunicazione RGI indicherà anche un riferimento alle questioni che intende trattare ai sensi delle presenti disposizioni (salvo nel caso in cui un audit sia richiesto per ragioni che non sono comunicate in anticipo dai Clienti o per motivi di sospetta frode o non conformità rispetto ai requisiti di sicurezza concordati e definiti nelle security policy – ove esistenti – e/o su richiesta urgente di un'autorità, nel qual caso non potrà essere dato tale preavviso).

15.3 Qualora da un'attività di audit o da un'ispezione svolta da o per conto di RGI o dei Clienti emerga un inadempimento del Fornitore rispetto agli obblighi derivanti dal Contratto o dalla normativa applicabile, il Fornitore – senza che ciò pregiudichi ogni altro diritto o rimedio esperibile da RGI – dovrà:

- i) porre rimedio alla non conformità nel minor tempo ragionevolmente possibile e a proprie spese; e
- ii) rimborsare tempestivamente a RGI ogni ragionevole costo e spesa relativi a tale audit o ispezione (compresi quelli effettuati da consulenti terzi).

15.4 Il Fornitore dovrà far sì che ogni software, hardware e qualsiasi documentazione, compresa la documentazione di manutenzione, conservati su supporti non cartacei (compresi i supporti elettronici, ottici o magnetici), siano conservati per tutta la durata del Contratto ed un periodo non inferiore a cinque (5) anni successivi alla scadenza o alla cessazione, salvo per quanto altrimenti richiesto dalla normativa applicabile, in formati di mercato standard che siano leggibili e accessibili utilizzando le versioni del software e/o le versioni aggiornate disponibili al momento del recupero.

15.5 Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5 ("Divieto Di Subappalto, Subfornitura E Cessione"), il Fornitore dichiara e garantisce, e si impegna a far sì, che i contratti di subappalto stipulati con tutti i suoi subappaltatori saranno conformi alla normativa applicabile, in particolare con riferimento al diritto del Fornitore e di RGI di effettuare un audit sui subappaltatori, anche su richiesta di RGI, nella misura in cui siano coinvolti nella fornitura dei Servizi.

15.6 Il Fornitore si impegna a fornire tutta la cooperazione necessaria alle autorità competenti in relazione ai Servizi, inclusa la risposta ad ogni domanda che sia rivolta al Fornitore.

15.7 Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a RGI ogni richiesta ricevuta da un'autorità competente e, ove richiesto, a consentire a RGI (o ai Clienti, nei limiti di quanto sopra) di interfacciarsi



Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RGI S.p.A.

direttamente con tale autorità competente, salvo ciò sia vietato dalla normativa applicabile.

15.8 Gli audit effettuati da RGI (o dai Clienti, nei limiti di quanto sopra) ai sensi della presente clausola non escludono né limitano in alcun modo gli obblighi e le responsabilità del Fornitore come derivanti dal Contratto o dalla normativa applicabile. L'eventuale scelta di RGI (o dei Clienti, nei limiti di quanto sopra) di effettuare, o di non effettuare, un audit, non potrà in alcun caso essere considerata come accettazione o riconoscimento di correttezza di qualsiasi attività intrapresa dal Fornitore o di qualsiasi metodo, sistema o procedura utilizzata dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto.

16. INCIDENTI E BUSINESS CONTINUITY

16.1 Il Fornitore si impegna ad adottare un proprio piano di *contingency*, di *business continuity* e di *disaster recovery*, nonché un proprio piano di risposta agli incidenti.

16.2 Il Fornitore si impegna a rispettare il piano di risposta agli incidenti indicato da RGI e definito nel Contratto e/o Ordine al fine di rispondere in maniera rapida, appropriata ed efficace e trovare una soluzione agli incidenti connessi all'erogazione del servizio contrattualmente previsto.

16.3 Il Fornitore si impegna a rispettare i piani di continuità operativa indicati da RGI e definiti nel Contratto e/o Ordine.

17. ACCESSIBILITÀ

17.1 Rispetto ai Servizi di cui al Contratto, il Fornitore si impegna a fornire, ove pertinente rispetto alla tipologia e alla natura dei Servizi, Servizi accessibili in coerenza alla Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e ss. mm. ii. e alle Linee Guida AgID per i soggetti erogatori privati di cui all'art. 3 comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n. 4, nonché ai requisiti previsti dalla normativa e dagli standard tecnici tempo per tempo vigenti e applicabili ai Servizi.

17.2 Le Parti, sin d'ora, si impegnano a concordare in appositi e ulteriori allegati e/o pattuizioni, che formano parte integrante degli Ordini e dei Contratti stipulati con RGI, gli ulteriori requisiti necessari in materia di accessibilità, ove non già diversamente adottati e/o implementati dal Fornitore, che verranno attuati dal medesimo Fornitore nei tempi e nei limiti preventivamente concordati tra le Parti e dettagliati nelle specifiche pattuizioni.

17.3 Sin d'ora, le Parti si danno atto che laddove, in qualsiasi momento, venissero segnalati e/o riscontrati eventuali inadempimenti degli obblighi previste dalle pattuizioni aggiuntive di cui all'art. 17.2 e/o carenze dei Servizi, il Fornitore si impegna immediatamente a informare RGI (se non già a conoscenza) e a correggere tali difetti e ad adeguare i Servizi ai predetti principi e prescrizioni senza pretendere alcun ulteriore onere da parte di RGI, fatte comunque sempre salve le facoltà di RGI di richiedere al Fornitore il risarcimento degli eventuali danni e di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'inadempimento comporti un rilevante, provato e materiale impatto sull'esecuzione dei Servizi.



18. CONSEGNA DEL CODICE SORGENTE E DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN ESECUZIONE DEI SERVIZI

18.1 Il Fornitore, per il servizio oggetto del Contratto, si impegna a consegnare senza alcun indugio:

- copia dei "codici sorgenti" relativi ai Servizi e della relativa documentazione tecnica;
- copia della documentazione e del materiale prodotti in esecuzione del Contratto nel formato condiviso con RGI nella versione volta per volta più aggiornata.

18.2 RGI potrà utilizzare il materiale consegnato per l'esecuzione di attività utili a garantire senza interruzione la continuazione del servizio, potendo, in ogni caso, RGI avvalersi di soggetti terzi aventi un rapporto contrattuale o negoziale per l'esecuzione di dette attività.

19. ASSICURAZIONE

19.1 Su semplice richiesta di RGI, il Fornitore dovrà fornire copia della quietanza di pagamento annuale di polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione, con adeguati massimali, contro i rischi da responsabilità civile verso terzi per i danni che il Fornitore e i suoi dipendenti possano causare durante l'esecuzione della fornitura, fatto sempre salva la responsabilità del Fornitore per ulteriori danni causati anche da suoi subappaltatori e suoi fornitori.

20. DOMICILIO DEL FORNITORE

20.1 Il Fornitore deve eleggere il proprio domicilio, o, in caso contrario, farà fede l'indirizzo della propria sede legale. Le comunicazioni relative alla fornitura devono essere indirizzate al domicilio quando non sia possibile utilizzare e-mail inviate ad un account concordato fra le parti. Nel caso di sede legale all'estero, il Fornitore deve indicare i suoi procuratori e domiciliatari in Italia.

21. MODIFICHE SOGGETTIVE

21.1 Eventuali atti di trasformazione, fusione, scissione o cessioni d'azienda, cessioni di partecipazioni di controllo o rilevanti che interessino il Fornitore dovranno essere comunicati a RGI, la quale entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione potrà opporsi alla modifica soggettiva e risolvere il Contratto. In caso di mancata comunicazione, tali atti non produrranno effetto nei confronti di RGI. Qualora la modifica soggettiva venga accettata, gli effetti del Contratto si produrranno in capo al soggetto subentrato.

22. PROPRIETÀ DEI BENI E DEI PRODOTTI DEL LAVORO DEL FORNITORE

22.1 Qualora il Fornitore, nell'ambito dei Servizi, consegni a RGI beni e/o prodotti e/o materiale e/o documentazione in qualunque forma (di seguito, "Deliverable"), ogni relativo diritto sui Deliverable è trasferito al momento della loro consegna (ivi compresa, senza limitazione alcuna, la titolarità dei diritti d'autore e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale e di utilizzo) a RGI la quale ha tutti i diritti di utilizzare e divulgare gli stessi.

22.2 Il Fornitore garantisce, inoltre, RGI da qualsiasi violazione di diritti di proprietà intellettuale propri o di terze parti nella divulgazione dei Deliverable utilizzati agli scopi di cui al precedente punto 22.1 e si impegna a manlevare e tenere indenne RGI in ogni sede dalle relative richieste anche di terzi.



Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RGI S.p.A.

22.3 Qualora in occasione dello svolgimento dei Servizi, questi ultimi, in tutto o in parte, siano oggetto di registrazione mediante sistemi audio e/o video da parte di RGI al fine della loro successiva somministrazione all'interno di RGI – in modalità e-learning mediante le proprie piattaforme dedicate o con qualsiasi altro mezzo – il Fornitore presta sin d'ora il suo consenso a tal fine e dichiara di non avere null'altro a pretendere. Ai fini del presente articolo, il Fornitore dichiara sin d'ora che ove ricorra il caso otterrà dai propri dipendenti le autorizzazioni e i consensi richiesti dalla legge e dalle presenti CGA per la registrazione e l'utilizzo della loro immagine, nonché di tutto quanto agli stessi riferibile anche in altra forma (es. voce) a titolo gratuito.

22.4 I corrispettivi pattuiti tra le Parti includono espressamente anche le concessioni in favore di RGI ai sensi del presente articolo.

23. D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO

23.1 Il Fornitore dichiara di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da RGI ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di seguito, "**MOG**"), il Codice Etico di RGI (di seguito, "**Codice Etico**"), la Policy Anticorruzione e il Codice di Condotta Fornitori, disponibili sul sito web di RGI all'indirizzo: <https://www.rgigroup.it/corporateresponsability>, nella versione *pro tempore* vigente.

23.2 Il Fornitore si impegna, nell'esecuzione del Contratto, a non tenere comportamenti illeciti e, in ogni caso comportamenti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, e a rispettare, e a far rispettare le prescrizioni, per quanto a esso applicabili, del MOG, del Codice Etico, della Policy Anticorruzione e del Codice di Condotta Fornitori, riconoscendo che la notizia circa la realizzazione di condotte illecite o il mancato rispetto di tali prescrizioni rappresenta per [RGI] un grave inadempimento del Contratto e ne comporta la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la facoltà di agire per il risarcimento di eventuali danni.

23.3 Il Fornitore dichiara inoltre di essere informato che RGI si è dotata di policies sulla sicurezza e riservatezza delle informazioni, che potranno essere di volta in volta modificate, e di quelle che saranno adottate anche successivamente alla firma del Contratto e rese note al Fornitore mediante pubblicazione sul sito di RGI ("**Policy RGI**").

23.4 Resta inteso che il Fornitore manleverà e terrà indenne RGI da ogni pregiudizio che dovesse derivare a quest'ultima dalla inosservanza da parte del Fornitore delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 e/o delle disposizioni contenute nel MOG, nel Codice Etico, nella Policy Anticorruzione e nel Codice di Condotta Fornitori di RGI.

24. SANZIONI E CONTROLLI DELLE ESPORTAZIONI

24.1 Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutti i requisiti legali in materia di sanzioni/controlli all'esportazione in relazione all'esecuzione del Contratto.



Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RGI S.p.A.

24.2 Il Fornitore dichiara di non essere una Persona Sanzionata e si impegna a non coinvolgere, direttamente o indirettamente, alcuna Persona Non Autorizzata nell'esecuzione del Contratto.

24.3 Il Fornitore non

- (i) contribuirà o renderà altrimenti disponibili direttamente o indirettamente, alcuno dei proventi del Contratto o parte di esso, allo scopo, o a beneficio di, finanziare le attività, gli affari o gli investimenti di qualsiasi Soggetto Sanzionato e/o Non Autorizzato; né
- (ii) intraprenderà alcuna transazione, attività o condotta che possa far sì che una parte del Contratto sia in violazione di qualsiasi normativa in materia di Sanzioni/Controllo sulle Esportazioni.

24.4 Il Fornitore comunicherà tempestivamente a RGI qualsiasi caso in cui una terza parte benefici direttamente o indirettamente del servizio oggetto del Contratto in violazione delle normative in materia di Sanzioni/Controllo delle Esportazioni.

24.5 Il Fornitore manterrà in vigore e applicherà le politiche e le procedure volte a garantire il rispetto da parte sua delle normative in materia di sanzioni/controlli delle esportazioni e comunicherà, prontamente per iscritto all'altra parte, qualsiasi modifica agli obblighi e alle dichiarazioni di cui sopra, che possa verificarsi durante la durata del Contratto, nonché il verificarsi di qualsiasi circostanza che risulti o possa risultare in una violazione di uno qualsiasi degli obblighi e delle dichiarazioni di cui sopra durante la durata del Contratto.

24.6 Il Fornitore indennizzerà e terrà indenne RGI per qualsiasi danno, perdita, costo o spesa derivante o connessa alla violazione degli obblighi e delle dichiarazioni di cui sopra e RGI potrà anche risolvere il Contratto nel caso in cui, a partire dalla sua esecuzione, il Fornitore violi i termini degli obblighi e delle dichiarazioni di cui sopra.

24.7 In tal caso RGI può dare un avviso di risoluzione al Fornitore indicandone il motivo e le Parti possono negoziare in buona fede al fine di mitigare il più possibile qualsiasi perdita o danno in relazione a, o derivante, dalle Sanzioni. In mancanza di tale accordo, entro trenta (30) giorni dall'avviso di risoluzione, il Contratto sarà automaticamente risolto e la controparte rinuncerà a qualsiasi rivendicazione, azione o istanza in relazione a, o derivante, dalle normative in materia di Sanzioni/Controlli all'esportazione, fatto salvo ogni altro rimedio che potrebbe avere ai sensi della legge o del contratto, sulla base di qualsiasi altro obbligo non rispettato ai sensi del Contratto.

Le seguenti definizioni dovrebbero essere incluse anche negli accordi con le controparti:

"Controlli delle Esportazioni"	Si intendono le restrizioni all'esportazione di articoli commerciali o a duplice uso gestite dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da uno dei suoi Stati membri.
"Sanzioni"	Le sanzioni economiche amministrate dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, dal



Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RGI S.p.A.

	Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da uno dei suoi Stati membri.
"Paese Sanzionato"	Indica qualsiasi Paese o territorio che sia oggetto o bersaglio di sanzioni territoriali globali/controllo delle esportazioni (alla data del presente accordo, Crimea, Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Federazione Russa, Venezuela e Siria).
"Persona Sanzionata"	Si intende (a) qualsiasi persona che sia, o sia controllata da una o più persone che siano, elencate in qualsiasi lista di persone designate in relazione alle Sanzioni mantenuta dall'OFAC (o da qualsiasi suo successore) o dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi suo Stato membro; (b) qualsiasi persona che abbia sede, sia organizzata o risieda in un Paese sottoposto a Sanzioni; o (c) qualsiasi altra persona con la quale le Sanzioni vietino di intraprendere scambi commerciali, affari o altre attività.
"Persona non Autorizzata"	Indica uno dei seguenti soggetti: (i) qualsiasi Soggetto Sanzionato; (ii) qualsiasi persona che abbia rapporti d'affari, commerciali, economici e finanziari con una Persona Sottoposta a Sanzioni, a condizione che tali rapporti siano vietati o possano comunque comportare il rischio di imposizione di sanzioni a tale persona; (iii) qualsiasi persona affiliata o controllata dalle persone sopra elencate.
"Controllo"	Si intende il potere di (a) esercitare la maggioranza dei diritti di voto in un'entità o (b) nomina della maggioranza degli amministratori di un'entità; e "controllare" significa la capacità di esercitare tale potere.

La definizione di Persona non Autorizzata potrebbe anche includere:

"qualsiasi persona che abbia rapporti d'affari, commerciali, economici o finanziari (1) in un Paese Target; (2) con il governo di un Paese Target; o (3) con qualsiasi individuo o entità situata, organizzata o residente in un Paese Target";

A tali effetti, i Paesi Target includono, alla data del presente accordo: Bielorussia, Birmania (Myanmar), Repubblica Centrafricana, Costa d'Avorio, Crimea, Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Iran, Iraq, Libano, Liberia, Libia, Corea del Nord, Russia, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Siria, Ucraina (Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia, Crimea e gli altri territori Ucraini sanzionati alla data di entrata in vigore del Contratto), Venezuela, Yemen o Zimbabwe".

Il suddetto elenco di "Paesi Target" sarà costantemente aggiornato dal Sanctions Committee.

25. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

25.1 I Contratti sono regolati dalla legge italiana; per qualsiasi controversia connessa ai Contratti firmati da RGI, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

26. CLAUSOLA FINALE

26.1 Per quanto non espressamente previsto e disciplinato si rinvia alle norme del Codice civile in



Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RGI S.p.A.

materia di obbligazione e contratti.

26.2 Nel caso invalidità di qualsiasi disposizione delle CGA, le rimanenti disposizioni rimarranno pienamente valide e vincolanti.

Luogo, data Per accettazione
Il legale rappresentante (generalità, qualifica firma)

Il Fornitore dichiara di approvare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., secondo comma, i seguenti articoli: Articolo 7 (Proprietà Intellettuale dei Beni o Servizi Forniti); Articolo 8 (Garanzia e Vizi); Articolo 12 (Clausola Risolutiva Espressa); Articolo 13 (Penali e Livelli di Servizio – SLA e Monitoraggio); Articolo 23 (Decreto 231/2001 e Codice Etico); Articolo 24 (Sanzioni e Controlli delle Esportazioni); Articolo 25 (Legge Applicabile e Foro Competente).

Luogo, data Per accettazione
Il legale rappresentante (generalità, qualifica, firma)